

L.R. 31 luglio 2020, n. 3: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022" – Oggetto assembleare n. 976/2020

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

allegata al testo della legge regionale approvata dall'Aula in data 28 luglio 2020

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022", in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari, per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

CAPO I

Cura del Territorio e dell'Ambiente

Sezione I

Ambiente

- Art. 2 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993
- Art. 3 Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993

Gli articoli 2 e 3 intervengono rispettivamente sull'articolo 2 e sull'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative), il cui testo vigente prevede procedure semplificate per le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 volt, che non modifichino lo stato dei luoghi, nonché per il collaudo delle opere realizzate relativamente alle linee fino a 15000 volt. Con le modifiche si estende il valore di tensione entro il quale è consentita la procedura semplificata da 15000 volt a 20000 volt. Trattandosi di mere modifiche alla regolamentazione tecnica degli impianti elettrici fino a 150 mila volt, il presente articolo non comporta impatti sul bilancio regionale.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016.

Il presente articolo che, in via transitoria, autorizza la Giunta regionale ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione vigente in materia ambientale in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti e nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, non comporta impatti sul bilancio regionale.

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art. 5 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993

Con il presente articolo si introducono due modifiche nell'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) per consentire una nuova disciplina riguardo alla gestione dei beni attinenti agli impianti sciistici. Va considerato che tale legge n. 17 del 1993 costituisce ancora oggi la base per la regolazione delle funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali che appartenenti al patrimonio della Regione Emilia-Romagna indisponibile а seguito soppressione dell'ARF. Tali funzioni sono state trasferite, a suo tempo, agli enti per la gestione dei parchi previsti dalla legge regionale n. 11 del 1988 (oggi Macroaree per la tutela della biodiversità), oppure ad altri enti individuati dall'articolo 2 della legge (inizialmente le Comunità montane o le Province, poi le Unioni di comuni).

Fin dall'origine era tuttavia previsto che alcune funzioni specifiche, molto localizzate, avessero una gestione diversa: i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2: sperimentazioni e specifiche funzioni relative ai vivai.

Lo stesso tema di specificità e di rilevanza si pone oggi per gli impianti sciistici, per cui è opportuna una disciplina ad hoc. Infatti, l'incidenza dell'attività di un impianto di questo genere è di assoluto rilievo locale e costituisce un importantissimo fattore di attrattività per il turismo a livello comunale, tale da assumere un rilievo prevalente rispetto ad altre tematiche. Nei territori interessati dagli impianti sciistici la necessaria tutela della natura e della biodiversità deve armonizzarsi con quelle tematiche di sviluppo economico della montagna, attraverso la promozione dell'attività turistica e delle attività connesse, valorizzando in primo luogo il possibile protagonismo del livello comunale.

Tale problematica è, in particolare, da tempo emersa in relazione al caso dell'impianto del "Corno alle Scale", che è di proprietà regionale (a seguito di una revoca di concessione per inadempienza nei primi anni 2000), rispetto al quale è importante trovare una nuova soluzione, che delinei meglio i ruoli dei Comuni interessati e della Macroarea dell'Emilia occidentale.

La norma consentirà, dunque, di affrontare con uno strumento nuovo le problematiche relative agli impianti sciistici, dando in primo luogo una possibile soluzione in positivo ad un tema come quello dell'impianto segnalato, che ha un notevolissimo rilievo anche per tutta l'area modenese e bolognese."

La modifica legislativa non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale in quanto si tratta di spese attualmente trasferite alle macroaree per la gestione dei Parchi e della biodiversità. Qualora le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione siano trasferite ai Comuni, anche le spese connesse saranno trasferite ai Comuni stessi. La norma, infatti, consente una diversa attribuzione di funzioni tra Enti, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Art. 6 - Disposizioni in ordine all'efficacia del regolamento per la gestione faunistica venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po

L'articolo proroga l'efficacia del regolamento per la gestione faunistica venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po fino al 31 gennaio 2021. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui agli artt. 43 e 52 della legge regionale n. 8 del 1994 per la stagione venatoria 2021/2022 sono fissati al 31 marzo 2021. La disposizione consente inoltre l'istituzione di un'unica azienda faunistico venatoria di superficie corrispondente a quella odierna, il mantenimento del numero degli attuali appostamenti sociali, l'esercizio venatorio nel numero di giornate attualmente previste. Trattandosi di pura modifica normativa, la disposizione non comporta, in sé, oneri per il bilancio regionale.

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004

La disposizione in esame, che interviene con una modifica nel comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 (Legge per la montagna), comporta la possibilità una diversa e più ampia finalizzazione delle risorse afferenti al fondo regionale per la montagna, le cui disponibilità rientrano nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 7 "Sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni".

Sezione III

Territorio

Art. 8-Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017

La legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), regola un periodo transitorio composto da due fasi: la prima fase (che attualmente è di tre anni e termina il 1° gennaio 2021) per effetto dell'articolo terminerà il 1° gennaio 2022: la disposizione mira a prorogare di un anno il termine di scadenza del periodo concesso ai comuni per avviare l'adeguamento della pianificazione urbanistica alle disposizioni della legge urbanistica regionale (L.R. n. 24 del 2017) in ragione dei rallentamenti e del blocco delle attività conseguente all'emergenza covid-19.

La disposizione ha un carattere esclusivamente normativo e, pertanto, non prevede nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9-Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017

Parallelamente all'avvio dell'elaborazione della nuova strumentazione urbanistica (PUG) la L.R. n. 24 del 2017 consente di continuare ad attuare parte delle previsioni della pianificazione previgente, ammettendo la stipula della Convenzione urbanistica relativa agli strumenti attuativi entro cinque anni dall'entrata in vigore della l.r. n. 24 del 2017. La disposizione proposta fa slittare in avanti di un anno i termini in cui è consentita la tale Convenzione urbanistica, in ragione rallentamenti e del blocco delle attività consequenti all'emergenza covid-19.

La L.R. n. 24 del 2017 regola un periodo transitorio nel quale mantengono la loro efficacia e possono essere attuati con i titoli abilitativi edilizi richiesti, i PUA e gli altri strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, approvati in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, a condizione che siano convenzionati entro il termine perentorio di cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa (questa fase attualmente termina il 1° gennaio 2023). Per effetto del comma 2 della disposizione tale termine slitta di un anno (e dunque al 1° gennaio 2024), in ragione dei rallentamenti e delle ricadute sulle attività derivati dall'emergenza covid-19.

La disposizione ha un carattere esclusivamente normativo e, pertanto, non prevede nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017

Lo slittamento di un anno previsto da questa disposizione riguarda il periodo (attualmente di tre anni) concesso per l'adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 24 del 2017 degli strumenti di

pianificazione territoriale della Città metropolitana di Bologna, dei soggetti di area vasta e della Regione. La disposizione proposta proroga a quattro anni tale termine, in ragione dei rallentamenti e del blocco delle attività conseguente all'emergenza covid-19. La disposizione ha un carattere esclusivamente normativo e, pertanto, non prevede nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Energia

Art. 11 - Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n. 1 del 2017 nel periodo di emergenza da Covid 19.

Il presente articolo non ha impatti sul bilancio regionale in quanto trattasi sostanzialmente di una proroga di termini in scadenza entro il 30 luglio 2020 per la regolarizzazione delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici disciplinate nel Regolamento Regionale n. 1 del 2017, operazioni che – in quanto comportano un contatto diretto tra i Responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, come identificati nella definizione riportata nell'Allegato A del citato regolamento regionale, ed i tecnici addetti alle ispezioni – non è stato possibile effettuare per necessità di rispettare il distanziamento sociale nel periodo emergenziale da Covid-19. Il mancato rispetto dei nuovi termini comporterà comunque l'applicazione delle medesime sanzioni.

Sezione II

Commercio

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999

L'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 stabilisce l'obbligo del tesserino per coloro che, partecipando ai mercatini degli hobbisti (storici o meno), vendono, barattano, propongono o espongono merci su aree pubbliche o private aperte ad un pubblico indifferenziato, pur non rivestendo la qualifica di imprese. A seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 23 del 2018, il tesserino ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi. Esso contiene generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per

la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, e viene rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione. Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.

Tale nuova disciplina introdotta dalla legge regionale n. 23 del 2018 trova applicazione dal 29 febbraio 2020, giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c ter), della legge regionale n. 12 del 1999, come previsto dall'art. 6, comma 2, della stessa legge regionale n. 23 del 2018.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 805 del 2019 sono state inoltre previste specifiche modalità di rilascio "anticipato" dei nuovi tesserini degli hobbisti, valide solo per la fase di prima attuazione della legge regionale n. 23 del 2018. A fronte delle segnalazioni pervenute dai Comuni circa possibili criticità nel rilascio dei nuovi tesserini nei giorni immediatamente successivi a quando le nuove disposizioni di cui all'art. 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 avrebbero trovato applicazione, soprattutto in relazione ai mercatini degli hobbisti e ai mercatini storici con hobbisti che si sarebbero svolti in detto periodo, è stato infatti previsto che la richiesta ed il rilascio del nuovo tesserino potessero avvenire prima di quando dette disposizioni avrebbero trovato applicazione, ferme restando però l'efficacia e la durata di un anno del tesserino da detto termine, vale a dire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti.

Per effetto delle suddette disposizioni risultano quindi essere stati rilasciati tesserini da hobbista:

- nel 2019 e nel 2020 prima della pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti e quindi con efficacia di un anno a decorrere dal giorno successivo a detta pubblicazione (cioè dal 29 febbraio 2020);
- nel 2020, con efficacia di un anno a decorrere dalla data del rilascio, avvenuto dal 29 febbraio in poi.

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è poi verificato che nel periodo dal 23 febbraio al 17 maggio 2020 i mercati e, più in generale, il commercio su aree pubbliche - e quindi anche il commercio in forma hobbistica - sono stati oggetto di gravi limitazioni derivanti da provvedimenti statali e regionali di sospensione o limitazione dell'attività o comunque a condizioni straordinarie e di criticità derivanti dalla situazione emergenziale in atto. Attualmente tale situazione è risolta, essendo stata disposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020 la piena operatività su tutto il territorio regionale, dal 18 maggio 2020, di tutte le tipologie di commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle indicazioni tecniche e

operative definite dallo specifico protocollo regionale, tuttavia è indiscutibile che detta fase emergenziale abbia inciso profondamente sulla operatività degli hobbisti, oltre che degli Enti Locali.

Per tale ragione si ritiene opportuna l'introduzione di norme transitorie che stabiliscano:

- il prolungamento della validità al 30 giugno 2021 di tutti i nuovi tesserini da hobbista rilasciati prima del 1° luglio 2020, fatto salvo il limite delle trenta manifestazioni per ciascuno di essi;
- che i nuovi tesserini rilasciati negli anni 2019 e 2020 non siano tenuti in considerazione ai fini del conteggio del numero massimo di tesserini rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare, come previsto dall'articolo 7 bis, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999.

L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Sezione III

Cultura

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale n.
37 del 1994

Art. 14 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994

Con l'art. 13 si propone l'inserimento di un articolo 8-bis della legge regionale n. 37 del 1994 che disciplina gli interventi in materia di promozione culturale, in analogia con quanto già avvenuto nel settore delle arti performative, si propone un intervento specifico nel campo delle arti visive, ed in particolare dei giovani artisti, un settore anch'esso particolarmente colpito dall'emergenza da Covid-19, a causa della chiusura temporanea delle gallerie, nonché della sospensione e dell'annullamento delle fiere e delle mostre d'arte a livello nazionale e internazionale. L'introduzione nella normativa sulla promozione culturale di premi-acquisto per opere di artisti meritevoli operanti nella regione, assegnati da una giuria di esperti, appare l'intervento più idoneo, celere ed efficace a perseguire il sostegno degli artisti nel contesto determinato dell'emergenza. L'acquisizione di un importante nucleo di opere d'arte, d'altra parte, offre da un lato la possibilità di successive iniziative di valorizzazione delle stesse, ulteriori occasioni di supporto al lavoro e all'affermazione degli artisti; dall'altro lato, rappresenta evidentemente un significativo arricchimento della collezione d'arte della Regione.

Con l'articolo 14 si apportano all'art. 9 della legge regionale n. 37 del 1994 gli adeguamenti necessari a dare attuazione all'art. 8 bis Premi-acquisto di opere d'arte.

Le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto i premi di cui all'articolo 8-bis della legge

regionale n. 37 del 1994, come quelli previsti all'articolo 8, trovano copertura nelle risorse stanziate a valere sulla legge regionale n. 37 del 1994, nell'ambito della missione 5/programma 2 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 15 - Presidenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna

Tale norma consente l'eventuale ulteriore proroga della nomina a Presidente dell'IBACN fino al 31 dicembre 2020 nell'eventualità in cui non sia approvata la legge regionale di incorporazione dell'Istituto entro i termini della proroga già deliberata dall'Assemblea legislativa ai sensi dell'art. 19 comma 1 della legge regionale n. 24 del 1994.

La disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale

Art. 16 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014.

La modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 20 del 2014 è mirata a rendere attuabile la partecipazione della Regione all'Associazione Coordinamento Nazionale delle Film Commission.

L'art.9 della legge regionale n. 20 del 2014 che si vuole modificare prevedeva come condizioni di partecipazione della Regione:

- a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) che l'associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

Poiché ai sensi dell'art. 9 le attività dell'associazione configurano prevalentemente come attività di rete, di coordinamento, di aggiornamento e di qualificazione dei servizi e degli operatori, innanzitutto interesse della Regione quello di aderire ad un'Associazione di cui facciano parte i soggetti la cui funzione pubblica è riconosciuta dallo Stato e che siano chiamati a far parte del Coordinamento nazionale (come previsto dalla Legge n. 220 del 2016 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" e dal Decreto Ministeriale il 25 gennaio 2018, "Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome"). Per questa ragione, assume rilevanza la condizione che sia riservata la qualifica di socio ai soli soggetti riconosciuti dalle singole regioni. Tale riconoscimento delle singole Film commission negli ordinamenti regionali può riquardare tre differenti forme di organizzazione delle singole strutture:

- uffici (e quindi parte) degli enti pubblici locali;

- enti privati (fondazioni, associazioni, ecc...) convenzionati con gli enti pubblici locali;
- enti privati (fondazioni, associazioni, ecc.) partecipati da enti pubblici locali.

D'altro canto, alla luce degli scopi dell'Associazione cui la Regione si prefigge di partecipare, in cui prevalgono le funzioni di rete, non appare più necessaria la condizione del conseguimento della personalità giuridica.

La presente modifica normativa non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale, infatti alla quota ed al contributo associativo – già previsti dall'articolo e non oggetto di modifica – si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 20 del 2014, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Art. 17 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018

La disposizione, inserendo l'articolo 5-bis nella legge regionale n.

2 del 2018 (Norme in materia di sviluppo nel settore musicale)
prevede che la Regione, anche a seguito dell'emergenza Covid-19, al
fine di qualificare l'offerta educativa e formativa, possa concedere
contributi per l'acquisto di dispositivi per la didattica e di
strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi
specializzati di cui all'art. 4 della medesima legge regionale,
nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani
per la più ampia diffusione della pratica musicale. I contributi
saranno concessi sulla base dei criteri definiti con atto della
Giunta regionale, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si farà fronte sul bilancio regionale con le risorse stanziate a valere della legge regionale n. 2 del 16 marzo 2018, nell'ambito della missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. Trattasi di una diversa finalizzazione di risorse già presenti in bilancio che -data l'eccezionalità dell'intervento volto a fronteggiare la situazione di emergenza da covid-19 in ambito scolastico - saranno gestite con procedure immediate, fuori dalla programmazione di norma triennale prevista dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018.

Sezione IV

Bonus una tantum

Art. 18- Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002

Al fine di riconoscere il prezioso contributo del personale sanitario (circa 250 tra medici, infermieri e oss) che da fuori regione sono venuti a prestare servizio nella nostra Regione (come individuato negli elenchi della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare) per supportare l'esigenza di cure nel periodo più critico della fase emergenziale da covid-19, la disposizione prevede di concedere a detto personale sanitario un bonus una tantum pari a 350 euro da utilizzarsi per sostenere il costo di alloggio di una persona per il periodo massimo di una settimana presso le strutture ricettive alberghiere aderenti del territorio regionale, che si impegnano a scontare dai costi di alloggio detto bonus ed equivalente cifra a proprio carico per una persona di accompagnamento. Al solo fine di semplificare qli aspetti procedurali e burocratici a carico del personale sanitario beneficiario si prevede di liquidare il bonus in esame tramite rimborso alle strutture alberghiere aderenti che abbiano ospitato il personale sanitario in esame a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante i pernottamenti ed i costi secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti autorizzati nel bilancio regionale 2020-2022, Missione 7, Programma 1, a valere sulla Legge regionale n. 40 del 2002, per l'esercizio 2020.

Sezione V Attività istituzionali

Art. 19 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1994

La disposizione comporta una modifica alla legge regionale n. 24 del 1994 che detta la disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi, prevedendo che le nomine non possano essere cumulate, che non si possano conferire più di due mandati consecutivi per ricoprire una carica nello stesso organo, ovvero nella stessa tipologia di organo, del medesimo ente. La disposizione non ha impatti sul bilancio regionale.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 20 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.